

REGOLAMENTO (CE) N. 495/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82, ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce l'elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti a base di luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l'equivalenza di tali attestati al certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1952/2005.
- (2) A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, i servizi dei nuovi Stati membri non dovrebbero più comparire nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78.

(3) Alcuni dei nomi e indirizzi dei servizi elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 sono cambiati.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3077/78.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 52).